

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E SMALTIMENTO NEW
JERSEY PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE O CENTRI DI RECUPERO PER LA DIREZIONE 1°
TRONCO GENOVA**

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000)/ Direzione Primo Tronco di Genova, con sede in Genova, 16149, in piazza della Camionale n. 2, in persona dell'Ing. Francesco Sapio, nella qualità di Direttore di Tronco., il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di giusta procura (nel seguito per brevità anche "Committente")

E

l'impresa, con sede legale in (.....), ViaC.a.p., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.° , partita IVA....., rappresentata dain qualità di..... giusti poteri a lui/lei conferiti (nel seguito per brevità anche "Contraente"),

La Committente e la Contraente congiuntamente denominate come le "Parti"

PREMESSO CHE

- la Committente ha approvato l'avvio del procedimento selettivo per l'affidamento del servizio di carico, trasporto da vari piazzali, scarico e smaltimento new-jersey presso discariche autorizzate o centri di recupero per la Direzione 1° Tronco di Genova, il cui importo complessivo a base del suddetto procedimento è pari ad € 172.920,00, di cui € 3.012,44 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- all'esito dell'anzidetta procedura, la miglior offerta è risultata essere quella presentata dall'impresa _____;
- la Contraente ha manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- la Contraente conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €....., di cui € 3.012,44 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per tre anni di contratto;
- la Contraente ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente atto, che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne forma parte integrante e sostanziale;
- le Parti intendono quindi procedere alla formalizzazione del presente atto per regolare i reciproci rapporti per lo svolgimento del Contratto nel rispetto del complessivo quadro normativo di riferimento;

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento selettivo, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti; ed in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- 1) Capitolato;
- 2) Elenco prezzi;
- 3) l'offerta economica prodotta dal Contraente in sede di gara;
- 4) il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi interferenti redatto dal RT) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- 5) elenco New Jersey da smaltire;
- 6) polizza RCT/O per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 7) tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

L'affidamento viene accettato dal Contraente con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 2

Oggetto del Contratto

ASPI affida alla Contraente, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di materiale misto proveniente dall'attività di costruzione e demolizione classificati dall'art. 184 del D. Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni come rifiuti non pericolosi, rinvenuti sulle tratte autostradali ubicate nell'area competenza del I° Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito definita la "Committente") nel corso del periodo contrattuale.

Si intendono le seguenti tratte autostradali:

- a) A07 Genova - Serravalle dal Km 133+593 al Km 84+500;
- b) A10 Genova - Savona dal Km 0+000 al Km 44+785;
- c) A12 Genova - Sestri Levante dal Km 0+000 al Km 49+445;
- d) A26 Genova Prà - Gravellona Toce dal Km 0+000 al Km 197+100;
- e) D26 Predosa - Bettole dal Km 0+000 al Km 17+050;
- f) D36 Stroppiana - Santhià dal Km 0+000 al Km 31+000;

g) D08 Gallarate – Gattico da km 13+400 al km 23+200.

Lo scopo del servizio di cui al precedente punto 1, è di assicurare, nel periodo contrattuale, le prestazioni necessarie al conferimento finale dei rifiuti raccolti dalla Committente in apposite aree di stoccaggio su tutte le pertinenze autostradali, provvedendo al prelievo, trasporto e successivo smaltimento o recupero presso discariche autorizzate.

Il materiale consiste in barriere di tipo new jersey in cemento armato di vari modelli, derivante da attività di riqualifica dei viadotti, o sostituzione elementi ammalorati.

L'Impresa affidataria dovrà attuare tutte le procedure relative alla raccolta e al successivo smaltimento, in sicurezza, secondo la normativa vigente in materia con attrezzature e maestranze proprie. In particolare, a seconda della tipologia, delle quantità e della localizzazione del materiale da rimuovere, l'Impresa affidataria dovrà utilizzare idonei mezzi ed attrezzature debitamente autorizzati al trasporto di detti rifiuti.

La Contraente si impegna ad eseguire le attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati.

Articolo 3

Modalità di esecuzione

Tutti i mezzi dell'Impresa dovranno:

- a) essere collaudati presso la MCTC per la circolazione su strade ed autostrade;
- b) avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi della Specifica Circolare Ministero dei Trasporti.
- c) essere attrezzati con dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante composto da una o più sorgenti luminose e avvisatore acustico di retromarcia.

La suddetta documentazione dovrà essere resa prontamente disponibile su richiesta della Committente.

I mezzi operativi dovranno comunque essere in linea con le più moderne tecnologie, in grado di eseguire a regola d'arte le operazioni richieste, perfettamente funzionanti ed in ottime condizioni garantite da revisioni costanti e manutenzione periodica. Con l'offerta formulata il contraente si assume altresì, esentandone il Committente, tutte le responsabilità connesse con l'espletamento delle prestazioni conferite (e.g. analisi economica, responsabilità organizzative).

La Contraente, nei casi di somma urgenza, non potrà rifiutarsi altresì di dare esecuzione alle prestazioni anche al di fuori degli orari d'ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che il Committente avesse a sostenere rispetto alle condizioni di incarico e con le penalità previste dal CSA.

La Contraente dovrà mantenere i propri requisiti professionali, o superiori, per tutta la durata dell'incarico, pena la risoluzione dell'incarico stesso.

La Contraente dovrà comunicare preventivamente l'eventuale sostituzione delle risorse, ai fini dell'ottenimento del necessario gradimento da parte del Committente.

Articolo 4

Importo del Contratto

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., è pari ad €, di cui € 3.012,44 relativi a oneri sulla sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 5

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

La Contraente, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta — alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

Ai sensi degli artt. 1664 e 1467 c.c. sarà possibile operare una revisione dei prezzi.

Articolo 6

Referente Tecnico e Responsabile Tecnico del contratto

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, il Contraente dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e l'indirizzo PEC.

Il Referente Tecnico dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Referente Tecnico indicato dal Contraente è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Tecnico del Contratto individuato dalla Committente, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato, è indicato fin d'ora nella persona dell'Ing. Marina Bolens.

Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno reciprocamente il punto di contatto in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Tecnico rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto, di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 7

Durata e Opzione

La durata del presente Contratto è fissata in 2 anni dalla data di stipula dello stesso.

Articolo 8

Penali

Per ritardi sull'esecuzione del servizio richiesto, per mancati interventi o per interventi non conformi alle prescrizioni, si applicheranno le seguenti penali:

- a) € 1.000,00 al giorno per mancato intervento o intervento non conforme alle prescrizioni
- b) € 200,00 per ritardo su tempi previsti/richiesti

Il processo di applicazione delle penali è il seguente:

rilevazione del mancato, ritardato o non conforme intervento – a cura della Direzione del Servizio tramite mail;

contestazione del mancato, ritardato o non conforme intervento – a cura della Direzione del Servizio;

addebito (eventuale) in via amministrativa – a cura dell'Unità Contratti della competente Direzione di Tronco in occasione del primo pagamento del corrispettivo all'Impresa.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Impresa affidataria da parte della Committente per danni causati dai ritardi, da mancati interventi o da interventi non conformi.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino alla concorrenza, con il corrispondente obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua integrazione.

In tutti i casi in cui la Committente accerti violazioni da parte dell'Impresa affidataria, nell'adozione delle prescritte misure di sicurezza nello svolgimento del servizio, sarà immediatamente disposta la sospensione delle attività.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune, che laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore, determineranno, comunque, riflessi sul tempo di esecuzione generale con applicazione delle penali già previste per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato ai sensi dell'art. 7.

La Committente si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. 81/2008 artt. 94 “Obblighi dei lavoratori autonomi”, 95 “Misure generali di tutela”, 96 “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” e 100 “Piano di sicurezza e di coordinamento” valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte.

A tali fini, il Direttore del Servizio, nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli, segnalano i relativi esiti alla Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

Articolo 9

Obblighi ed oneri della Contraente

La contraente è tenuta ad osservare i seguenti obblighi ed oneri:

- a) è tenuta ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio, in conformità alla normativa vigente, fermo restando il fatto che non sarà consentito l'utilizzo di impianti di smaltimento diversi da quelli dichiarati in sede di domanda di partecipazione se non in caso di comprovata forza maggiore. In ogni caso la sostituzione dell'impianto dovrà essere richiesta con comunicazione scritta corredata della relativa autorizzazione ed accettata in modo esplicito dalla Committente. Resta comunque inteso che da tale cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiunti per la Committente, né direttamente né indirettamente. L'Impresa affidataria dovrà assicurare il corretto afflusso del rifiuto nell'impianto con particolare riferimento al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- b) dovrà garantire l'esecuzione dell'intervento richiesto con mezzi e personale adeguato, a seguito di chiamata, anche telefonica, da parte della DIREZIONE DEL SERVIZIO della Committente entro 3 gg naturali e consecutivi dalla chiamata stessa;
- c) dovrà fornire, prima dell'inizio del servizio, copia delle autorizzazioni ministeriali atte al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente affidamento, nonché copia delle autorizzazioni ministeriali relative ai Centri di stoccaggio e smaltimento interessati;
- d) dovrà fornire copia dell'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti per la categoria 4E o 8E (in caso di intermediari);
- e) dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla prima analisi di caratterizzazione dei rifiuti;
- f) dovrà spedire alla Committente, entro 10 gg. dallo smaltimento rifiuti, la quarta copia del formulario controfirmata anche dall'impianto di destinazione del rifiuto. Tale documento sostituisce a tutti gli effetti il certificato di avvenuto smaltimento e/o presa di carico del rifiuto;
- g) è altresì tenuta a segnalare tempestivamente la presenza del proprio personale nelle stazioni e lungo i tratti autostradali alla Direzione Esercizio onde ottenere il necessario benestare;

- h) è obbligata alla scrupolosa osservazione delle disposizioni in fatto di assicurazioni sociali sollevando la Committente da ogni responsabilità per qualunque fatto dannoso che dovesse verificarsi durante lo svolgimento del servizio, tenendo la Committente stessa indenne da ogni pretesa da terzi;
- i) dovrà provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature da impiegare nell'espletamento del servizio corrispondano a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia.
- j) l'Impresa avrà cura nelle operazioni di carico/trasporto dei NJ di mantenere l'area di lavoro pulita nonché segnalare immediatamente alla Direzione Esercizio eventuali anomalie riscontrate;
- k) dovrà provvedere a proprio carico alla fornitura alla Committente della documentazione necessaria alla Redazione e trasmissione del MUD;
- l) dovrà ai fini dello smaltimento dei rifiuti sottostare all'osservanza delle disposizioni in vigore ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" e s.m.i..
- m) dovrà adempiere a tutti gli obblighi e oneri a suo carico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disposti dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008;
- n) dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta del costo della sicurezza e dare evidenza di non averli assoggettati a ribasso;
- o) dovrà provvedere al pagamento del pedaggio in autostrada per tutti i mezzi impegnati nel servizio;
- p) dovrà redigere un Piano di sicurezza specifico per le attività da eseguirsi da parte dell'Impresa;
- q) dovrà osservare, e far osservare ai propri dipendenti, le disposizioni contenute nel "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia" (ed. giugno 2017) e nelle "Linee Guida per la sicurezza dell'Operatore su strada" (rev. 6 del 15/01/2016) in cui sono riportate le norme di comportamento che devono essere adottate da tutti gli operatori che effettuano attività in autostrada. Inoltre, l'impresa dovrà dichiarare che il personale è stato opportunamente informato, formato ed addestrato in base a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 per la salute e sicurezza dei lavoratori L'inosservanza delle disposizioni potrà determinare, oltre alle conseguenze di legge, la risoluzione del contratto e, a richiesta della Committente, l'esclusione dal servizio del soggetto responsabile dell'inosservanza stessa.
- r) nel caso che leggi future dovessero modificare il sistema giuridico, vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, oggetto del presente capitolato, l'Impresa affidataria, nel corso del contratto, sarà responsabile dell'adeguamento delle procedure di smaltimento alle nuove norme sollevando la Committente da qualunque responsabilità al riguardo;
- s) attenersi scrupolosamente, facendo in modo che i dipendenti della stessa facciano altrettanto, a quanto riportato nel documento "Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada" allegato al presente documento e che l'Impresa dichiara di conoscere;
- t) in caso di mancata osservanza da parte dell'Impresa delle suddette previsioni, la Committente ha diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Impresa per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio dell'attività dedotta nel presente contratto.

Articolo 10

Sicurezza sul lavoro

La Contraente, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

La Contraente è tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente è tenuta altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni alla Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte della Contraente o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi la Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Contraente e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta tra le Parti prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 11

Prescrizioni a tutela dei lavoratori

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

La Contraente è tenuta altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva.

La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando la relativa documentazione.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza della Contraente., con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

La Contraente si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

La Contraente si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura

per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte della Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 12

Tutela dell'ambiente e della sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura – ovvero durante le attività svolte per conto della Committente - al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo 13

Gestione rifiuti da attività svolta da parte committente

Per i rifiuti derivanti dalle attività svolte direttamente dalla Committente o per i quali la Committente si configura comunque come "Produttore del rifiuto", sono state o saranno predisposte opportune aree per il relativo deposito temporaneo.

Per tali rifiuti, la Contraente sarà chiamata, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge o secondo quanto indicato nel testo del presente Contratto, a prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attività di trasporto presso il luogo di conferimento in discarica, o ad effettuare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di conferimento indicato per il loro recupero. Resta inteso che, in tali fattispecie, la Committente viene qualificata quale "Produttore del rifiuto".

Con l'accettazione del presente Contratto, la Contraente dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.

Altresì la Contraente dovrà, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti, osservare le disposizioni in vigore ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare la Contraente dovrà:

- a) fornire alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto copia del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- b) fornire, prima dell'inizio del servizio, alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto, copia delle autorizzazioni atte al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente Contratto, nonché copia delle autorizzazioni relative agli impianti di destinazione individuati;
- c) accompagnare ogni carico di rifiuti da formulario di identificazione conforme al decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998 n. 145;
- d) trasmettere alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto, entro 10 gg. dallo smaltimento dei rifiuti, la quarta copia del formulario controfirmata anche dall'impianto di destinazione del rifiuto;
- e) provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori da impiegare nell'espletamento del servizio corrispondano ai criteri individuati nelle leggi e regolamenti vigenti in materia.;
- f) rendersi attiva nel monitorare le scadenze delle autorizzazioni di trasporto degli impianti di destinazione utilizzati per il trattamento dei rifiuti ed inviare la nuova autorizzazione alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto

Nel caso che leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di smaltimento dei rifiuti la Contraente, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, sarà responsabile dell'adeguamento delle procedure di smaltimento alle nuove norme, sollevando la Committente da qualunque responsabilità al riguardo. Altresì, la Contraente dovrà con immediatezza darne comunicazione alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto.

Articolo 14

Verifica di regolare esecuzione

Il personale dell'ufficio competente della Committente si riserva il diritto di effettuare la verifica di quanto fornito per riscontrarne la rispondenza con quanto richiesto; in tal caso verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere controfirmato da entrambe le Parti.

Nell'eventualità in cui venissero riscontrati vizi palesi od occulti della fornitura, gli stessi saranno denunciati entro 60 giorni alla Contraente, affinché la Contraente possa provvedere alla loro correzione entro i successivi 15 gg naturali. La denuncia non sarà necessaria se la Contraente ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. In tal caso i 15 gg. decorreranno dal riconoscimento dei medesimi vizi.

La committente potrà inoltre richiedere di effettuare operazioni di pesatura dei cassoni presso impianti di pesa certificate; in tal caso è obbligo della Contraente fornire alla Committente la ricevuta attestativa.

Infine, la Contraente ha l'obbligo, prima di procedere agli interventi, di avvertire la Committente affinché un funzionario della stessa possa sovrintendere a tutte le operazioni di verifica e controllo. Tale controllo potrà avere carattere di episodicità secondo la volontà della Committente.

E' fatta salva la facoltà della Committente di risolvere il contratto in caso di mancata eliminazione dei vizi nei termini anzi detti o in caso in cui gli stessi persistano anche in esito all'intervento della Contraente.

Articolo 15

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva della Contraente è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva della Contraente potrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro della Contraente o del sub contraente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti della Contraente, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare alla Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 16

Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione degli interventi dovrà avvenire mensilmente, previa emissione dei Buoni di acquisto da parte della linea richiedente.

Ogni qualvolta la Ditta riceverà una richiesta di intervento, dovrà pertanto identificare l'Unità Organizzativa richiedente (nome e cognome) e l'ubicazione del materiale da smaltire, dati che poi riporterà fedelmente in fattura, unitamente al numero di Contratto ed al Buoni di Acquisto.

Qui in elenco i riferimenti del personale Esercizio che potrà contattarvi:

- a) U.O. Esercizio DT1 Bolens 010-4104282;
- b) CE1 Dognazzi 3351052552;
- c) CE2 Preda 3429939017;
- d) CE3 Oliveri 3405352442;
- e) CE4 Mardollo 3429989327;
- f) CE5 Giovannangeli 3427768249.

I pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura.

Resta inteso che non sarà riconosciuto alla contraente alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RT e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediese – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture non pervenute in modalità elettronica.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssedieseSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

I pagamenti delle prestazioni dedotte in contratto da parte della Contraente sono vincolate presentazione di un DURC regolare.

Articolo 17

Cessione del credito o del Contratto

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto a mezzo PEC da parte della Contraente al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale.

Resta ferma la responsabilità della Contraente nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 18

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è l'Ing. Francesco Sapia quale Direttore del Primo Tronco di Genova della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Contraente, nella persona di,
nella qualità di della Società, contattabile all'indirizzo PEC:
.....

Articolo 19

Proprietà intellettuale ed industriale

Autostrade per l'Italia sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dal Fornitore, su specifica ed espressa richiesta scritta di Autostrade per l'Italia, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura ad Autostrade per l'Italia di cui al presente contratto [e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale di Autostrade per l'Italia e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dal Fornitore] (di seguito i "Risultati"). Il Fornitore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura ad Autostrade per l'Italia.

Al fine di garantire ad Autostrade per l'Italia il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati il Fornitore si impegna a consegnare ad Autostrade per l'Italia ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerne i Risultati, [codici sorgente esclusi], ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire ad Autostrade per l'Italia il loro pieno utilizzo. Il Fornitore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire ad Autostrade per l'Italia le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte di Autostrade per l'Italia e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. Il Fornitore terrà comunque pienamente indenne Autostrade per l'Italia da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali Autostrade per l'Italia depositi domande di brevetto, [salvo il fatto che Autostrade per l'Italia riconosce il diritto del personale del Fornitore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto].

In caso il Fornitore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Contratto di diritti di proprietà intellettuale ("Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, il Fornitore concede fin d'adesso ad Autostrade per l'Italia licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo, Autostrade per l'Italia potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata del contratto, di risolvere di diritto il presente contratto ex art. 1456 c.c.

Articolo 20

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo “Modalità di esecuzione”, “Cessione del credito o del Contratto”, Articolo “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo “Tutela dell'ambiente e della Sicurezza”, Articolo “Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico della Contraente”.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo PEC:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, la Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali alla Contraente pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui la Contraente non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo “Sicurezza sul Lavoro”;

In caso di risoluzione del Contratto per colpa della Contraente, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dalla Contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento della Contraente il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze della Contraente, fino a capienza.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti della Contraente, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

La Contraente, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 21

Recesso

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta alla Contraente con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate.

Articolo 22

Esecuzione in danno

Qualora la Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dalla Contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

La Contraente dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività. Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti della Contraente ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Articolo 23

Risarcimento Danni – Indennizzi

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dalla Contraente o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, la Contraente si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Contraente.

Articolo 24

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 25

Codice Etico; Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Policy Anticorruzione

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l'Italia.

Articolo 26

Non Esclusiva

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Contraente alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo 27

Impegno di Riservatezza

La Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui la Contraente venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali la Contraente è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

La Contraente è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza la Contraente è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto alla Contraente, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che la Contraente medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto alla Contraente di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 28

Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG Spa svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il presente è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

La Contraente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1342 c.c., i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione, revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell'appalto, riserve della Contraente, tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta,

pagamenti, oneri ed obblighi a carico della Contraente, esecuzione in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti, prescrizioni a tutela dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione – rifiuti, tutela dell’ambiente e della sicurezza, obblighi ed oneri a carico della Contraente in materia di inquinamento ambientale, sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti da attività svolta dalla Contraente, gestione rifiuti da attività svolta da parte della committente, modifica del contratto durante il periodo di efficacia, subappalti e subcontratti, avvalimento, verifica di conformità, proprietà industriale e commerciale – brevetti, manleva, risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa, recesso, esecuzione in danno, risarcimento danni – indennizzi, risoluzione delle controversie - foro competente, spese dell’affidamento, risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., rimborso spese di pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.